

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

24293-23

Udienza pubblica
del 02.03.2023
Sentenza n. 645
Reg. gen. n. 19875/2022

composta dai signori:

dott. Geppino Rago	Presidente
dott. Maria Daniela Borsellino	Consigliere
dott. Giuseppe Coscioni	Consigliere
dott. Giuseppe Sgadari	Consigliere est.
dott. Francesco Florit	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

- 1) (omissis) (omissis) nato a : (omissis) ,
- 2) (omissis) (omissis) nato a l (omissis) ,

avverso la sentenza del 29/06/2021 della Corte di appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;

lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile, Avv. f (omissis)

che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi depositando comparsa conclusionale e nota spese;

hu

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna emessa il 13 marzo 2019 che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti del Comune di (omissis) costituitosi quale parte civile, in relazione al reato di tentata truffa aggravata, consistente nell'aver finto che (omissis) (omissis) si fosse procurato una frattura al tendine di un braccio a causa di una caduta dovuta ad una buca presente su una strada pubblica, evento al quale (omissis) (omissis) aveva assistito.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti.

2.1. (omissis) (omissis) deduce:

1) violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità.

Il Tribunale e la Corte di appello non avrebbero adeguatamente valutato alcuni elementi oggettivi idonei a scardinare la prova indiziaria posta a base della decisione.

In primo luogo, il ricorrente evidenzia come fosse rimasta provata documentalmente l'esistenza della buca nel manto stradale, il soccorso prestatogli da una autoambulanza sul luogo dell'incidente, il trasferimento al Pronto Soccorso dove veniva riscontrato un "codice giallo" ed un dolore di grado elevato, oltre alla lesione al tendine del braccio, emersa dai successivi accertamenti, compatibile con una caduta accidentale.

Si sarebbe dato rilievo alla testimonianza di (omissis) (omissis) senza tenere conto delle patologie psichiatriche del teste e della mancanza di ricordi precisi.

Si sarebbe attribuita rilevanza probatoria ad un documento anonimo solo asseritamente proveniente dalla società di investigazioni incaricata dal Comune di (omissis) di effettuare accertamenti.

La relazione di consulenza medico-legale avrebbe rinvenuto l'esistenza del nesso causale tra la lesione riscontrata a carico dell'imputato e la dinamica dell'evento da lui riferita, oltre al fatto che le evidenze registrate al Pronto Soccorso riscontrerebbero la versione del ricorrente.

Sarebbe stato attribuito rilievo non dovuto alla circostanza che quest'ultimo svolgesse l'attività di pugile amatoriale e che avesse avuto un incontro alcuni giorni prima del fatto, dal quale sarebbe scaturita la lesione.

Inoltre, il fatto che il ricorrente, nel 2006, aveva presentato analoga denuncia con richiesta di risarcimento dei danni, non avrebbe dovuto essere apprezzata in suo sfavore.

La Corte, ancora, avrebbe liquidato, con laconica e solo ipotetica motivazione, le articolate doglianze contenute nell'atto di appello come sopra evidenziate,

valorizzando discrasie in realtà inesistenti tra le dichiarazioni del (omissis) (omissis) e quelle del coimputato (omissis) (omissis) rimanendo neutra la circostanza che questi non avesse voluto rispondere alla società di investigazioni;

2) vizio della motivazione per non avere la Corte valutato con il dovuto approfondimento le dichiarazioni di (omissis) (omissis) che non era un teste ma un coimputato e che non aveva dimostrato di avere un ricordo nitido della sera del fatto e della dinamica degli eventi occorsi al ricorrente;

3) violazione di legge per avere la Corte ritenuto utilizzabile la relazione della agenzia di investigazioni, ritenendone la natura documentale nonostante l'assenza di sottoscrizione e la mancanza di una richiesta di escussione del teste che l'aveva redatta trattandosi di attività investigativa, attribuendole decisivo significato probatorio.

2.2. (omissis) (omissis) deduce:

1) violazione di legge per avere la Corte ritenuto utilizzabile la relazione della agenzia di investigazioni.

Il motivo è sovrapponibile al terzo motivo del ricorso di (omissis) (omissis)

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

Il ricorso è sovrapponibile a quello proposto nell'interesse del ricorrente (omissis)

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente stante la sovrapponibilità dei motivi, sono manifestamente infondati.

1. Quanto al motivo di ordine processuale, che ha priorità logica, gli stessi ricorrenti non hanno mostrato di ignorare che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011).

Il motivo di ricorso volto a sostenere l'inutilizzabilità della relazione della agenzia di investigazioni non supera la prova di resistenza ed è anche manifestamente infondato in ragione di quanto segue.

I ricorrenti, sotto il profilo della mancanza di sicura riferibilità all'autore del documento in atti, trascurano quanto sottolineato dalla Corte a fig. 3 della sentenza impugnata, a proposito del contenuto di una specifica testimonianza idonea a dimostrare l'attribuzione della relazione alla agenzia investigativa incaricata dal Comune di I (omissis) di effettuare gli accertamenti sulla veridicità di quanto riferito dal ricorrente (omissis) (omissis).

Per altro verso, in tema di accertamenti investigativi – come la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare a proposito delle truffe alle assicurazioni – le dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Colella, Rv. 272674).

Inoltre, il nucleo fondante la responsabilità del (omissis) (omissis) non poggia sul contenuto della relazione della agenzia investigativa, bensì sulla rilevata contraddizione tra quanto dal medesimo riferito e le dichiarazioni del coimputato (omissis) per quello che verrà chiarito più avanti.

In ogni caso, la relazione della agenzia di investigazioni ha avuto una rilevanza marginale nella economia del giudizio, basatosi su altri dati rivenienti dagli accertamenti che avevano fatto seguito alle dichiarazioni di (omissis) (omissis) rese nella sua denuncia di sinistro.

2. Passando oltre, i ricorrenti sono stati condannati in entrambi i gradi di merito con conforme decisione.

La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^a, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^a, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).

Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna degli imputati, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dai ricorrenti.

E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine).

2.1. Fatte queste premesse, la Corte ha ritenuto, quale primo elemento centrale di responsabilità a carico del (omissis) la circostanza che egli avesse mentito al medico-legale.

In effetti, è pacifico che il ricorrente, addirittura negando di svolgere attività sportiva, non aveva riferito di essere un pugile di lì a poco divenuto professionista che aveva effettuato un combattimento appena quindici giorni prima del presunto incidente per strada da lui raccontato.

Inoltre, non aveva riferito, contrariamente al vero, di avere avuto altro trauma pregresso con frattura del naso, rispetto al quale aveva tentato altro tentativo di risarcimento del danno da parte del Comune di (omissis) nel 2006, parimenti non ottenuto.

A queste patenti menzogne – idonee ad alterare il processo cognitivo del medico legale in quanto relative ad una possibile causa alternativa di un evento traumatico che aveva potuto generare la frattura del tendine al braccio – si era aggiunta la circostanza che non vi fossero altri segni di caduta accidentale refertati al Pronto Soccorso, come ematomi od ecchimosi (cfr. sentenza del Tribunale fg. 3).

La Corte non ha mostrato di ignorare le emergenze del referto di Pronto Soccorso successivo al sinistro, ma le ha ritenute ininfluenti, circostanza che si lega con la precisazione contenuta nella sentenza del Tribunale, richiamata dalla Corte di merito, secondo la quale, alla fine degli accertamenti eseguiti in Pronto Soccorso, il (omissis) era stato dimesso e certificato come paziente non urgente che aveva rifiutato ogni terapia ed il ricovero (dati emergenti dal testo del referto che il Collegio ha consultato per verificare il presunto ma non esistente travisamento della prova documentale da parte dei giudici di merito).

Rispetto a tali assunti – non incompleti come si assume nei ricorsi poiché la Corte territoriale ha dato atto in sentenza di tutte le emergenze dibattimentali emerse in primo grado – le deduzioni dei ricorrenti tendono ad offrire una diversa ricostruzione della loro valenza indiziaria, destinata ad essere relegata al merito del giudizio per la mancanza di illogicità della sentenza impugnata.

3. A ciò deve aggiungersi, quale elemento allo stesso tempo idoneo a confortare la tesi accusatoria a carico del (omissis) ma anche del (omissis) che erano emerse delle evidenti contraddizioni tra il resoconto di quest'ultimo imputato e le dichiarazioni del coimputato (omissis) (omissis) dal momento che il (omissis) aveva dichiarato di essere stato presente all'incidente del (omissis) e di avere «fermato un passante» per chiedergli di chiamare un'ambulanza.

Tuttavia, la chiamata al 118 era stata effettuata non da un «passante» ma da un soggetto, (omissis) (omissis) rivelatosi, ma solo alle successive indagini, come amico del (omissis) e che aveva successivamente dichiarato di non ricordare molto di quella sera ma di certo che fosse uscito con il (omissis) - circostanza confermata dal fatto che la chiamata al 118 era partita dal suo cellulare, a dimostrazione della sua presenza sul luogo - senza, tuttavia, fare riferimento al coimputato (omissis) (non conosciuto al | (omissis) ad onta di quanto da questi riferito sul fatto che fosse stato anche lui in compagnia del (omissis) al momento del fatto.

Tale nucleo contraddittorio tra le dichiarazioni dei coimputati, avente indubbio valore indiziante nel medesimo senso delle altre acquisizioni a carico prima indicate, risulta indipendente da ogni successivo giudizio sulla attendibilità del (omissis) in ordine agli altri aspetti della dinamica dell'evento da lui non ricordati. Anche in questo caso, la valorizzazione del dato probatorio è messa in discussione con argomenti difensivi che non intaccano la logicità ricostruttiva della sentenza impugnata e che risultano manifestamente infondati.

Ne consegue, con superamento di ogni altra censura, che la Corte ed il Tribunale hanno fondato la decisione di condanna su elementi indiziari molteplici e concatenati tra loro, senza incorrere in vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione in solido delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di (omissis) che liquida in complessivi euro 4000 oltre accessori di legge.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.03.2023


Il Consigliere estensore

Giuseppe Sgadari



Il Presidente

Geppino Rago



**DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE
06 GIU. 2023**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Il Funzionario giudiziario
dott.ssa Vincenza Stefania FIUMARA

